



COMUNE DI FORANO

Ordinanza N. 20 del 05/05/2020

PROPOSTA N.ro 20 del Settore ORGANI ISTITUZIONALI Ufficio UFFICIO DEL SINDACO

OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA CIMITERI, (GIARDINI E PARCHI COMUNALI) –Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19.

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato , per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti i DPCM datati: 23 febbraio; 1 marzo; 4 marzo; 8 marzo; 9 marzo; 11 marzo; 22 marzo; 1 aprile; 10 aprile e 26 aprile 2020, recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19 , applicabili su tutto il territorio nazionale;

Preso atto delle Ordinanze emanate dalla Regione Lazio, succedutesi nel tempo a partire dal 06 marzo con il provvedimento n. Z00003 sino all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00037 del 30.04.2020 pubblicata nel B.U.R.L. n. 55, supplemento n. 2, del 30.04.2020, tutte aventi ad oggetto *“misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene sanità pubblica”*.

Considerato, che alla data della presente ordinanza, si é a conoscenza di casi di positività da COVID-19 sull'intero territorio comunale di Forano (RI);

Dato atto che il D.P.C.M. del 26.04.2020 ha disposto, tra le altre prescrizioni, all'art . 1 lett. d) ed e):

d) é vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;

e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici é condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;

Dato atto che obiettivo precipuo delle richiamate disposizioni è quello di ridurre le occasioni di possibile contagio non dovute a specifiche situazioni o ad un effettivo stato di necessità.

Evidenziato che:

l'inosservanza delle richiamate misure da parte di alcuni soggetti vanifica il contenuto delle disposizioni governative volte a contrastare il contagio COVID-19;

Dato atto che, al fine di limitare il diffondersi dell'epidemia all'interno del territorio comunale, è necessario porre in essere misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione, che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività, nel rispetto delle prescrizioni poste dall'art 1 del DPCM del 26 aprile 2020;

Dato atto, altresì, che nonostante sia consentita dal Decreto del 26 aprile u.s. la possibilità di riaprire i cimiteri, il permanere dell'ordine di chiusura si rende necessario per motivi logistici determinati dalla conformazione dei sepolcreti – sia principale sia della frazione di Gavignano - caratterizzati da spazi ristretti ed angusti tra le tombe che non consentono di rispettare i protocolli di sicurezza emanati dal DPCM citato in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica e di distanziamento sociale volto ad evitare gli assembramenti.

Dato atto che, per motivazioni logistiche e strutturali dei parchi e giardini comunali dovute all'impossibilità di assicurare il rispetto delle distanze prescritte dal DPCM ed evitare gli assembramenti, si rende ugualmente necessari, confermare la chiusura di parchi e giardini comunali.

Richiamato il comma 5 dell'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti con tingibili ed urgenti;

ORDINA

- la chiusura degli accessi ai cimiteri di Forano e Gavignano dal 05 maggio p.v. fino alla data del 17.05.2020 incluso, fatti salvi gli accessi consentiti agli operatori dei servizi funebri per le operazioni funerarie consentite dalle varie disposizioni normative e gli eventuali accessi su espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale di Forano.
- La chiusura dei parchi e giardini di Forano e Gavignano dal 05 maggio p.v. fino alla data del 17.05.2020 incluso;

DEMANDA

Ai Responsabili dei Servizi comunali con P.O. per quanto di propria competenza, anche alle disposizioni relative agli uffici comunali, l'esecuzione del presente provvedimento.

DISPONE

- che la presente ordinanza:

a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune;

b) venga trasmessa al Comando Stazione dei Carabinieri di Stimigliano (RI); PEC: tri29848@pec.carabinieri.it

b) venga trasmessa alla Prefettura di Rieti; PEC: protocollo.prefri@pec.interno.it

c) venga trasmessa al Dipartimento Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica della ASL di Rieti;

PEC: dipartimentoprevenzione.asl.rieti@pec.it

d) che la Polizia dell'Unione dei Comuni della Bassa Sabina, nonché i Carabinieri della Stazione di Stimigliano siano incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza;

la violazione della presente ordinanza, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

Le disposizioni della presente ordinanza sindacale producono effetto dalla data del 05 maggio 2020 e sono efficaci, salve diverse e nuove disposizioni governative, fino al 17 maggio 2020 incluso e comunque fino alla pubblicazione di successive ordinanze sindacali in relazione all'emergenza da virus COVID-19. Tutto ciò previsto e disposto nelle precedenti Ordinanze Sindacali n. 09 del 09 marzo 2020, n. 10 del 10 marzo 2020, n. 11 del 12 marzo 2020, n. 12 del 17 marzo 2020, la n. 13 del 19 marzo 2020, n. 14 del 24 marzo 2020, n. 15 del 03 aprile 2020, n. 16 del 09 aprile 2020, n. 17 del 12 aprile 2020 e n. 18 del 02 maggio 2020, resta invariato se non incompatibile o superato con le disposizioni della presente ordinanza sindacale.

La presente ordinanza sindacale, essendo stata pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Forano (RI) e sull'Albo Pretorio dell'Ente, ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

la presente ordinanza può essere impugnata, da chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla pubblicazione presso il TAR Lazio ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 104 del 2010 ovvero mediante ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione;

La presente ordinanza è pubblicata continuativamente all'albo pretorio sino al 20 maggio p.v.; è data ampia diffusione della stessa sui mezzi di informazione e sul sito internet.

Dalla Residenza Municipale, 05.05.2020

F.to Il Sindaco

Marco Cortella

Forano, li 05/05/2020

Il Sindaco

\\fqDatiAtto:TitoloFirmatario\ CORTELLA MARCO